



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 229

SEDUTA DEL 22-09-2022

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi (assente)
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati (assente)
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: COMUNE DI BERTONICO (LO) – COSTITUZIONE SERVITU' TEMPORANEA DI OLEODOTTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A. – FOGLIO 24, MAPP. 10-14-35 E FOGLIO 22, MAPP. 111 E 112

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Aglio

Responsabile della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1141/2019]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Angela Vita



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che la Fondazione IRCCS è proprietaria di alcuni immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile, siti nel Comune di Bertonico, identificati al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 24, mapp. 10-14 e 35 e al foglio 22, mapp. 111 e 112;
- nella seduta del 17 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS ha deliberato di approvare l'apporto a titolo gratuito del patrimonio campagna alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda (ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda – *breviter Fondazione Patrimonio*), in quanto mezzo per il migliore perseguimento dei fini di pubblico interesse della Fondazione stessa, con decorrenza economica e giuridica a far data dal 1 febbraio 2015;
- i terreni predetti rientrano tra le aree oggetto di apporto sulle quali è stato costituito diritto di usufrutto trentennale in favore della Fondazione predetta;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari:

- n. 97 del 29 giugno 2017 con la quale è stato attribuito a Fondazione Patrimonio ogni ampio potere di negoziare con i richiedenti i termini contrattuali delle servitù, il corrispettivo, i termini di durata ecc., e di attribuire alla stessa l'intero corrispettivo riveniente da servitù costituite in favore di terzi, a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto;
- n. 112 del 26 ottobre 2020, con la quale sono state approvate le *"Linee Guida in materia di servitù passive per opere di pubblica utilità"* dando, nel contempo, mandato al Direttore Generale di approvare gli accordi negoziati da Fondazione Patrimonio nel rispetto delle linee guida predette;

VISTA la nota prot. n. 33646 del 6 luglio 2022, con la quale Fondazione Patrimonio ha comunicato:

- che a seguito di sollecito al rinnovo della servitù di oleodotto, scaduta in data 1/2/2014 la società ENI S.p.A., attuale proprietaria dell'oleodotto insistente sugli immobili indicati in premessa, ha accettato di procedere al rinnovo della servitù a suo tempo concessa dalla Fondazione IRCCS alla società SNAM S.p.A.;
- che la società ENI S.p.A. ha accettato di corrispondere un'indennità *"una tantum"* pari a complessivi €. 28.818,00 di cui €. 18.948,96 quale indennità di asservimento per il periodo 1/7/2022 – 30/6/2038, oltre ad un indennizzo forfettario pari a €. 9.869,25 per canoni arretrati relativamente al periodo intercorso tra la scadenza del precedente atto e il 30/6/2022, precisando la ripartizione degli stessi come di seguito indicato:

Corrispettivo arretrato di competenza Fondazione IRCCS (per il periodo pregresso all'apporto in usufrutto)	Corrispettivo arretrato di competenza Fondazione Patrimonio	TOTALE CORRISPETTIVO ARRETRATO
€. 1.245,60	€. 8.623,65	€. 9.869,25



Il Consiglio di Amministrazione

- che il tracciato dell'elettrodotto è da tempo esercitato senza procurare alcuna criticità;
- che la bozza di accordo trasmessa rispetta le condizioni indicate nelle Linee Guida approvate con deliberazione n. 112/2020, ad eccezione della durata che viene stabilita in anni sedici, con decorrenza 1/7/2022 e scadenza il 30/6/2038;
- che il corrispettivo previsto nell'accordo è superiore al valore minimo di €. 14.373,33, calcolato in base ai criteri stabiliti nelle predette Linee Guida;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare le condizioni negoziate da Fondazione Patrimonio in forza della delega conferita con atto a rogito notaio Debora Ferro, rep. 3604/2355 del 20.12.2018 e, quindi, la sottoscrizione dell'atto di costituzione della servitù di oleodotto secondo lo schema che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e che, in particolare, prevede quanto segue:

- costituzione, in favore di ENI S.p.A. di una servitù temporanea di oleodotto sugli immobili identificati al Catasto Terreni del Comune di Bertonico al foglio 24, mapp. 10-14 e 35 e al foglio 22, mapp. 111 e 112;
- durata: sedici anni, con decorrenza 1/7/2022 e scadenza 30/6/2038;
- corrispettivo *"una tantum"* pari a complessivi €. 28.818,00 di cui € 18.948,96 per indennità di asservimento ed € 9.869,25 per canoni arretrati;
- accollo al concessionario di tutte le spese, imposte e tasse afferenti e conseguenti connesse alla stipulazione dell'atto;

PRECISATO che lo schema predetto non rientra nella fattispecie di cui alla deliberazione n. 112 del 26/10/2020, ad oggetto: *"Approvazione di linee guida in materia di servitù passive per opere di pubblica utilità"* per la sola durata, prevista in anni 16 (sedici) anziché 9 (nove);

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare la costituzione della servitù temporanea di oleodotto in favore della società ENI S.p.A. sugli immobili identificati al Catasto Terreni del Comune di Bertonico (Lo) al foglio 24, mapp. 10-14 e 35 e al foglio 22, mapp. 111 e 112, al corrispettivo *"una tantum"* pari a complessivi € 28.818,00 di cui indennità di asservimento per €. 18.948,96 e canoni arretrati per €. 9.869,25 (di cui €. 1.245,60 di competenza della Fondazione IRCCS), con decorrenza 1/7/2022 e scadenza 30/6/2038 ed ai termini ed alle condizioni meglio illustrati nell'atto di servitù, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
2. di precisare che lo schema predetto non rientra nella fattispecie di cui alla deliberazione n. 112 del 26/10/2020, ad oggetto: *"Approvazione di linee guida in materia di servitù passive per opere di pubblica utilità"*, dal quale differisce per la sola durata prevista in anni 16 (sedici) anziché 9 (nove);





Il Consiglio di Amministrazione

3. di precisare che, in base a quanto disposto con deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017, il corrispettivo di cui al precedente punto 1 verrà versato interamente a Fondazione Patrimonio Ca' Granda che provvederà, a sua volta, a versare la quota dei canoni arretrati pari a €. 1.245,60 alla Fondazione IRCCS;
4. di dare mandato alla Direzione Strategica di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti;
5. di demandare al Presidente, in qualità di legale rappresentante della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, la sottoscrizione dell'atto di costituzione servitù degli immobili in discorso;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 2 SET. 2022 AL N. 1229





PRELIMINARE DI RINNOVO DI SERVITU'

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04724150968 rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 112 del 26.11.2020, nel seguito denominata anche “**Fondazione IRCCS**” o “**Concedente**”

e

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale 97700680156, Fondazione iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766 ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 97700680156, R.E.A. MI-2054437, rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione del n. 47 del 17.03.2020, nel seguito denominata anche “**Fondazione Patrimonio**” o l’ “**Usufruttuaria**”

e

Eni S.p.A., in seguito denominata “**Concessionaria**”, con sede legale in Roma Piazzale E. Mattei 1, ed uffici in Genova, - P.zza della Vittoria, 1 – capitale sociale € 4.005.358.876,00 interamente versato – iscritta al registro delle Imprese di Roma, – R.E.A. n° RM/756453 Codice Fiscale 00484960588 e Partita I.V.A. 00905811006

p r e m e s s o

- a) che il Concedente è proprietario dei terreni posti in Comune di Bertonico (LO) identificati nel catasto terreni di detto Comune al Foglio n. 24 (ventiquattro) ai mappali: 10 (dieci), 14 (quattordici), 35 (trentacinque), al Foglio 22 (ventidue) mappali 111 (centoundici) e 112 (centododici);
- b) che tali terreni sono gravati da usufrutto trentennale a favore di Fondazione Patrimonio Ca' Granda;
- c) che tali terreni sono gravati da servitù per l'oleodotto: Ferrera – Bertonico DN 26”, in virtù dell'atto di “costituzione di servitù di oleodotto” registrato a MILANO al n° 006082 in data 20 febbraio 1996, sottoscritto tra la SNAM SPA e il concedente e trascritto in Lodi il 01 marzo 1996 al n. 2650 serie 1808;
- d) che Eni S.p.A., in seguito denominata “Concessionaria”, con sede legale in Roma Piazzale E. Mattei 1, ed uffici in Genova, - P.zza della Vittoria, 1 – capitale sociale € 4.005.358.876,00 interamente versato – iscritta al registro delle Imprese di Roma, – R.E.A. n° RM/756453 Codice Fiscale 00484960588 e Partita I.V.A. 00905811006, è subentrata nella proprietà a SNAM SPA;
- e) che detta servitù è scaduta in data 31 gennaio 2014 e che è intenzione della Concessionaria di rinnovarla;

le parti convengono quanto segue:

le parti dichiarano di voler irrevocabilmente rinnovare per la durata di anni 16, in favore di ENI S.p.A., come in effetti rinnova sui fondi siti in Comune di Bertonico (LO) identificati nel catasto terreni di detto Comune al Foglio n. 24 (ventiquattro) ai mappali: **10 (dieci), 14 (quattordici), 35**

(trentacinque), al Foglio 22 (ventidue) mappali 111 (centoundici) e 112 (centododici) una servitù, avente ad oggetto:

- 1.1) Il mantenimento alla profondità di circa metri 1 (uno) misurata al momento della posa, di una tubazione da 26" trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche (di seguito l'Opera), secondo il tracciato conosciuto (vedi planimetria allegata) ed accettato per una percorrenza totale di **1.930 (millenovecentotrenta) metri**. Il tracciato dell'Opera sarà mantenuto da ENI come da planimetria allegata e non potrà mai essere modificato senza il preventivo consenso di Fondazione IRCCS. La Concessionaria dichiara che l'Opera è stata realizzata nel pieno rispetto della normativa vigente oltre che in ottemperanza alle autorizzazioni, ai permessi e/o agli atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti e nel pieno rispetto delle diverse prescrizioni impartite di natura ambientale
- 1.2) Il mantenimento di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- 1.3) L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di sua proprietà, come sopra identificati, a distanza inferiore di metri **5 (cinque)** dall'asse della tubazione per la percorrenza totale di **1.930** dell'oleodotto (la fascia asservita si intende quindi di **10 metri** per tutta la percorrenza dell'oleodotto).
- 1.4) Sulla fascia asservita potranno essere eseguite le ordinarie coltivazioni, senza alterazione della profondità di posa della tubazione; le piantagioni di alberi ad alto fusto potranno essere eseguite ad una distanza non inferiore di 2 (due) metri per parte dell'oleodotto nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario. La servitù non potrà danneggiare le colture agricole. Gli indennizzi dovuti per i danni ai frutti pendenti, per il mancato raccolto o la mancata semina sono a totale carico del Concessionario. L'indennizzo sarà determinato con riferimento agli usi ed alla prassi agricola, nonché alle tabelle agronomiche vigenti. L'indennizzo sarà versato direttamente al conduttore del terreno agricolo che subisce il danno.
- 1.5) Fondazione IRCCS e l'Usufruttuaria dichiarano che i carichi accidentali dei mezzi cingolati che possono transitare sulla zona asservita potrebbero essere molto elevati oltre che oggetto di incremento in futuro.
- 1.6) Nel caso in cui Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio, lo ritenesse opportuno, avrà il diritto di chiedere lo spostamento, o la modifica dell'Opera qualora ciò si rendesse necessario a seguito di qualunque innovazione, costruzione o impianto, da eseguirsi sul fondo sul quale verrà costituita la servitù. In tali casi e per quanto possibile, Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio dovranno offrire altro idoneo luogo adatto all'esercizio della servitù. In tale ipotesi ENI avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per lo spostamento o modifica dell'Opera nonché delle spese per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
- 1.7) In caso di estinzione, revoca, rinuncia e comunque venir meno a qualsivoglia titolo e/o causa della servitù, ENI si impegna e si obbliga, a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni di legge, ordini, regolamenti, direttive nonché a seguito di quanto prescritto dalla diligenza professionale e tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e/o isolamento delle tubazioni, bonifica dei luoghi ed eventualmente delle falde, monitoraggio ambientale successivo). Il Concessionario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo, risarcimento o compartecipazione ai costi verso Fondazione IRCCS e verso Fondazione Patrimonio in quanto nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto degli impegni assunti e dell'alea che gli stessi comportano. In caso di inadempienza, Fondazione IRCCS provvederà d'ufficio con addebito al Concessionario delle relative spese, fatto salvo il diritto a ritenere i manufatti costruiti.

2) Ai fini di cui al precedente punto 1) il concedente con il consenso dell'Usufruttuaria costituisce e concede la servitù a vantaggio di ENI S.p.A., per quanto di sua competenza e salvo pregiudizio dei diritti di terzi:

- 2.1) dichiara di conoscere l'ubicazione della tubazione, anche se posata su fondi vicini, delle opere di cui al precedente punto 1.1) e 1.2) e la delimitazione della superficie di terreno oggetto della servitù.
- 2.2) riconosce che le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'oleodotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di ENI S.p.A. che pertanto avrà anche facoltà di rimuoverle. In caso di messa fuori servizio definitiva dell'impianto, la tubazione verrà rimossa a cura e spese della ENI S.p.A.;
- 2.3) consente ad ENI S.p.A. il libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni ed i recuperi, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
- la sorveglianza verrà esercitata approfittando delle strade, sentieri arginali e accessi esistenti senza entrare nel coltivato;
 - l'accesso al coltivato sarà permesso nei casi di assoluta necessità ed in tal caso il Concessionario si impegna a risarcire a Fondazione IRCCS, a Fondazione Patrimonio e agli affittuari tutti i danni arrecati.
- 2.4) Con riferimento alle opere sussidiarie di sicurezza, ENI dovrà accordarsi preventivamente con Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio per quanto riguarda il minor pregiudizio da arrecare all'Area nonché il relativo indennizzo spettante alle stesse e/o agli affittuari. ENI ha la facoltà di accedere all'Area per l'esecuzione delle attività indicate con un congruo preavviso e previa comunicazione scritta a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio nella quale dovranno essere indicati i termini, le condizioni, nonché la tipologia delle attività che saranno svolte. Restano ad ogni modo fatti salvi i soli casi di urgenza in riferimento ai quali il Concessionario si obbliga comunque a dare tempestiva comunicazione a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio. Nel caso in cui le attività precedentemente descritte siano in grado di arrecare danni all'Area, Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio informeranno Eni che interverrà con l'urgenza che il caso richiede.
- 2.5) si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli l'esercizio della servitù.
- 2.6) si obbliga ad addivenire, dietro richiesta di ENI S.p.A. e comunque entro il 31.12.2022, alla stipulazione di atto notarile idoneo alla trascrizione del presente preliminare di costituzione di servitù.
- 2.7) si impegna, in caso di trasferimento dei fondi in oggetto o di parte di essi, prima della trascrizione dell'atto di cui al punto 2.6), ad avvertire tempestivamente ENI S.p.A. ed a far subentrare l'avente causa negli obblighi nascenti dal presente atto.
- 2.8) si impegna in caso dei trasferimenti dei fondi in oggetto o di parte di essi, dopo la trascrizione dell'atto di cui al punto 2.6), ad avvertire ENI S.p.A.

3) Il concedente, attesta, come da accordi intervenuti che:

- 3.1) ENI, sotto la sua unica responsabilità e a proprie cura e spese, deve provvedere alla corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'Opera e del tratto di area interessato dalla servitù. Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio comunicherà al Concessionario, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e con congruo termine, tutti gli eventi che possano determinare necessità di un suo intervento. Tali interventi saranno comunque ad esclusivo carico e spese del Concessionario. In relazione alla natura della tubazione e alla peculiarità degli interventi eventualmente necessari, è fatto divieto a terzi non autorizzati di agire sulla tubazione stessa. ENI si obbliga ad eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente nonché applicabile acquisendo, a proprie cura e spese, le necessarie autorizzazioni, i permessi o qualsivoglia altro atto di assenso comunque denominato dalle rispettive Amministrazioni competenti (es. Parchi, Soprintendenza, etc.).

- 3.2) ENI è l'unico responsabile, a proprio rischio e pericolo, e Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio non sono mai in alcun modo responsabili, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza e/o per effetto totale o parziale dell'Opera. A tale scopo, ENI si impegna a tenere sempre e completamente indenni e manlevati Fondazione IRCCS (o i suoi aventi causa) e Fondazione Patrimonio da ogni reclamo, azione, pretesa, costi, oneri o molestia, a qualsivoglia titolo e/o causa, anche di carattere giudiziario, sia civile che penale, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati e/o da qualsivoglia altro soggetto, tra cui gli eventuali affittuari dei terreni interessati dal presente Atto. Qualora il Concessionario non provveda ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi, le attività e qualsiasi altro adempimento previsto dal presente Atto e/o dalle disposizioni normative nonché regolamentari applicabili, Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio potranno chiedere ad Eni il risarcimento dei danni derivanti da omesso/ritardato intervento ENI si riconosce quale unico responsabile per eventuali danni arrecati a Fondazione IRCCS (o ai suoi aventi causa), a Fondazione Patrimonio, agli affittuari dei terreni interessati dal presente Atto e/o a soggetti terzi, derivanti da o per effetto, totale o parziale, dell'Opera oggetto del presente Atto. ENI si impegna pertanto a risarcire Fondazione IRCCS (o i suoi aventi causa), Fondazione Patrimonio, gli affittuari dei terreni interessati dalla servitù e/o soggetti terzi per qualsiasi danno dovesse venire cagionato per effetto ed esercizio dell'Opera oggetto del presente Atto, nonché a sostenere tutti i costi relativi alla bonifica. Tutto quanto sopra salva la responsabilità per danni eventualmente addebitabile a Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio o agli affittuari per propri fatti dolosi o gravemente colposi.
- 3.3) Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio non si assumono alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'Opera e/o ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio del presente Atto anche a seguito di dissesti dei terreni in proprietà a Fondazione IRCCS e/o delle sue pertinenze. Tutto quanto sopra salva la responsabilità per danni eventualmente addebitabile a Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio o agli affittuari per propri fatti dolosi o gravemente colposi.
- 3.4) ENI si obbliga altresì a sostenere tutti i danni che venissero arrecati a Fondazione IRCCS, a Fondazione Patrimonio e/o agli affittuari dei terreni interessati dalla servitù anche per effetto dell'attività di manutenzione. In particolare, l'Opera e tutte le opere accessorie nonché sussidiarie della stessa sono da intendersi di piena ed esclusiva proprietà del Concessionario che ne è pertanto il custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile.
- 3.5) ENI esenta Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio da tutti gli oneri, presenti o futuri, che possano essere accollati alle stesse per effetto del presente Atto.
- 3.6) ENI S.p.A. verserà (a mezzo bonifico bancario) alla Concedente "Una Tantum" la somma di **28.818 euro** (ventottomilaottocentodiciotto) quale corrispettivo concordato per la servitù con durata di anni sedici (**nuova scadenza: 30/06/2038**). Eni verserà quindi al concedente la somma di **28.818 euro** (ventottomilaottocentodiciotto) prima della stipula del rinnovo della servitù di cui al punto 1.
- 3.7) ENI S.p.A. verserà la cifra indicata al punto 3.6 tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Patrimonio Ca' Granda aperto presso Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C. - Agenzia di Milano 1, IBAN IT 16 M0845301600000000217000 entro cinque giorni lavorativi dalla prima firma, che sarà effettuata dalla Concedente presso il proprio Notaio di fiducia; il giorno stesso della firma il Notaio della Concedente invierà ad Eni un documento attestante l'apposizione della firma; la seconda firma sarà effettuata da Eni S.p.A. presso il proprio Notaio.
- 3.8) Alla scadenza della servitù, le parti si incontreranno per concordare le condizioni economiche di un nuovo periodo di vigenza della servitù. ENI si impegna, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dalle attività di manutenzione e comunque dall'esercizio della servitù. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio dello stesso, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

- 3.9) La servitù è attribuita ad ENI in via personale. In caso di trasferimento della proprietà o dell'attività e/o della ditta, ENI ed il subentrante dovranno comunicare con un preavviso di 3 (tre) mesi il subentro a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio. Il Concessionario rimane solidalmente responsabile con il subentrante degli obblighi scaturenti dal presente Atto fino al subentro.
- 3.10) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della servitù è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 3.11) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula e registrazione / trascrizione dell'atto di cui al punto 1) saranno a carico di ENI S.p.A.
- 3.12) Restano a carico della Concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
- 3.13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al presente accordo verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale di cui al presente accordo e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti.
- 3.14) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: La Concedente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) degli standard generali di trasparenza delle attività sensibili del Modello 231 ex Decreto legislativo 231/2001 e del Codice Etico Eni, adottato dalla Concessionaria (b) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di Eni e (c) della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani. La Concedente prende atto che i documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c), disponibili sul sito internet www.eni.com, sono stati predisposti sulla base dei principi delle normative e best practice internazionali di riferimento, che condivide e si impegna a rispettare. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la Concedente (a) dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o eventuali collaboratori, finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal Decreto Legislativo 231/2001, nonché delle condotte contrarie alle leggi anti-corruzione e si obbliga nei confronti della Concessionaria ad assicurare la piena attuazione di tali disposizioni per l'intera durata del contratto (b) si impegna a rispettare - e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e eventuali collaboratori impegnati in tale esecuzione rispettino - le normative anti-corruzione applicabili che abbiano lo scopo di contrastare e punire il fenomeno della corruzione. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, da parte della Concedente, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per la Concessionaria, costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Concessionaria di risolvere il contratto nelle forme di legge.

Luogo,li

La Concedente

Il Concessionario